

Allegato "A"



STATUTO

art. 1

E' costituita l'Associazione "La Tempesta" senza scopo di lucro.

art. 2

L'Associazione ha sede in Gorizia in via III Armata n. 79.

art. 3

1. L'Associazione si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà, anche attraverso la gestione di una Comunità Terapeutica, mediante la cura e la riabilitazione di soggetti tossicomani che richiedono un intervento terapeutico e di sostegno psicosociale.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

art. 4

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote sociali
 - b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
 - c) eventuali contribuzioni, elargizioni e sovvenzioni di Enti Pubblici e privati.
2. Il Fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone:
 - a) dai redditi derivanti dal suo patrimonio
 - b) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in

caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atto tra vivi né a causa di morte.

art.5

1. Sono aderenti dell'Associazione:
 - a) i Fondatori
 - b) i Soci dell'Associazione
 - c) i Benemeriti dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli Organi diretti dell'Associazione.
4. La divisione degli aderenti dell'Associazione nelle categorie di cui al n. 1 del presente articolo, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo che deve provvedere in ordine alle domanda di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.
6. Gli aderenti che non osservino lo Statuto, o che danneggino l'Associazione possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

art. 6

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti

- TEMPO*
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo
 - c) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
 - d) il Consiglio Direttivo
 - e) il Segretario del Consiglio Direttivo
 - f) il Tesoriere
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

art. 7

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre provvede:
 - a) alla nomina del Consiglio Direttivo del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere
 - b) delibera sulle modifiche al presente Statuto
 - c) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto
 - d) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aderenti.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e delle materie da trattare, almeno dieci gironi prima del giorno fissato per l'adunanza.

- * LA TEMPIA
5. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
 6. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.
 7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 8. Per la nomina del Presidente, la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie e le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

art. 8

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri.
2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione e durano in carica per due anni e sono rieleggibili.
3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e il compimento di atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea
 - b) la nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti
 - c) la ammissione all'Associazione di nuovi aderenti
 - d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ognqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

art. 9



1. Al Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza al Vice Presidente, al Segretario spettano la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

art. 10

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei Libri Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti l'Associazione.
3. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dal punto di vista contabile.

art. 11

1. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

art. 12

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

art. 13

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa,

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate ad altre Associazione con finalità analoghe.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

art. 14

1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

